

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 76 DEL 27/04/2012

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 08/05/2012 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Ufficio Segreteria /Affari Generali - Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane -

Dalla Residenza Municipale, li 7 maggio 2012

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 644/11 - APPELLO SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI N. 2011/233 DEL 31.03.2011 NOTIFICATO IN DATA 08.11.2011. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette, del mese di aprile, alle ore 09:00 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/05/2012 al 23/05/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	G
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	G
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Vicesindaco Bondi e l'Assessore Ubalducci sono assenti giustificati.

Alle ore 9,05 entra l'Assessore Galvani.

Alle ore 9,20 entrano il Sindaco e l'Assessore Cibelli.

Ora gli Assessori presenti e votanti sono n. 4.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 90 (proponente: Sindaco Cecchini) predisposta in data 26/04/2012 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 26/04/2012 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE Avv. Andrea Berti;
- b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 26/04/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Relaziona l'Avv. Berti;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 90

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....



**PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 90 DEL 26/04/2012

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 644/11 - APPELLO SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI N. 2011/233 DEL 31.03.2011 NOTIFICATO IN DATA 08.11.2011. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....
LA GIUNTA

OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 644/2011 – APPELLO SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI N. 2011/233 DEL 31.03.2011 NOTIFICATO IN DATA 08.11.2011. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

PREMESSO che:

- con Delibere G.C. n. 125 del 10.09.2009 e n. 139 del 01.10.2009 il Comune di Cattolica stabiliva di intraprendere ogni iniziativa giudiziale al fine di vedere accertare e dichiarare la nullità dell'accorso stragiudiziale del 5/3/2007 e del verbale di conciliazione del 15.05.2007 stipulati con il sig. OMISSIS, conferendo il relativo incarico di patrocinio congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Berti ed all'Avv. Alessandra Vita dell'Ufficio Unico di Avvocatura;

- all'esito dell'incontro tenutosi in data 25.02.2010 innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini, per il tentativo di conciliazione fra le suddette parti ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 165/2011, il Collegio dichiarava la mancata conciliazione della controversia;

- con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro notificato al sig. OMISSIS in data 27.04.2010 il Comune di Cattolica conveniva in giudizio quest'ultimo per vedersi accogliere le seguenti

conclusioni: “1) accertare e per l'effetto dichiarare la nullità dell'accordo stragiudiziale sottoscritto in data 5/3/2007 e del verbale di conciliazione stipulato in data 15.05.2007, 2) condannare la controparte al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio in favore del Comune di Cattolica.”;

- il suddetto ricorso veniva depositato in data 30.03.2010 ed iscritto al R.G. n. 274/2010;

- il sig. OMISSIS si costituiva ritualmente in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini del Lavoro, ogni contraria istanza reietta: 1) rigettare le domande tutte proposte dal Comune di Cattolica e dichiarare la legittimità. Efficacia ed immodificabilità della transazione sottoscritta tra il Comune di Cattolica e il Rag. OMISSIS in data 15 maggio 2007 e stipulate innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini – Commissione di Conciliazione delle controversie di lavoro concordata in virtù degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2011; 2) in via riconvenzionale, visti gli artt. 2103 c.c. e 2087 c.c., e ritenuta la legittimità del prolungato demansionamento sofferto dal ricorrente, condannare il Comune di Cattolica – Piazza Roosevelt n. 5 Cap. 47841 – nella persona del suo legale rappresentante a corrispondere al sig. OMISSIS, a titolo di risarcimento del danno professionale oggettivo l'importo di Euro 60.000, a titolo di risarcimento del danno morale l'importo di Euro 40.000, per la violazione del danno biologico l'importo di Euro 30.000 o importi diversi risultanti di giustizia anche secondo equità e salvo il maggior danno che dovesse verificarsi in corso di causa. Vinte le spese, competenze ed onorari di causa.”;

- con Delibera G.M. n. 113 del 19.07.2010, vista la domanda riconvenzionale proposta dal sig. OMISSIS nel suddetto giudizio, si stabiliva di chiamare in causa la compagnia di assicurazioni Lloyd's – Assigeco s.r.l. al fine di far valere la garanzia derivante dal contratto di assicurazione (polizza n. 1744520) per la responsabilità dell'ente;

- cin data 18.09.2010 il Comune depositava memoria difensiva con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo, rassegnando le seguenti conclusioni: “l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia: 1) in via preliminare, fissare altra udienza ai sensi dell'art. 420, comma 9, c.p.c. per consentire la chiamata in causa del terzo, Assicurazioni Lloyd's di Londra – Rappresentante generale per l'Italia (CF 07585850584 – P.Iva 10655700150) - corrente in Milano (20121), Via Corso Garibaldi n. 86 - nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c. ed ai sensi dell'art. 418 c.p.c. per la proposizione della domanda riconvenzionale; 2) in via principale nel merito, accertare e per l'effetto dichiarare la nullità dell'accordo stragiudiziale sottoscritto in data 5/3/2007 e del verbale di conciliazione stipulato in data 15.05.2007; 3) in relazione alla domanda riconvenzionale di controparte, respingerla in quanto infondata e non provata; 4) in subordine, in accoglimento della reconventio reconventionis del Comune, nel caso in cui risultasse provato che il rag. OMISSIS non ha effettivamente svolto in determinati periodi le sue prestazioni lavorative in "posizione organizzativa", condannare lo stesso, ai sensi dell'art. 2033 Cod. Civ., alla restituzione delle relative indennità di posizione e di risultato indebitamente corrisposte al dipendente, oltre agli interessi dal giorno del pagamento; 5) in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione sub. 3),

accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della società di Assicurazioni Lloyd's di Londra – Rappresentante generale per l'Italia - di tenere indenne, garantire e manlevare il Comune di Cattolica di quanto questi dovesse essere condannato a pagare a titolo di danni al dipendente; 6) in ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio in favore del Comune di Cattolica.”;

- con decreto del 18.09.2010 il Giudice del Lavoro autorizzava la chiamata in causa della Assicurazioni Lloyd's di Londra, la quale si costituiva ritualmente in giudizio;

- con sentenza parziale n. 233/2011, depositata il 31.03.2011 il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro, così decideva: *“visto l'art. 429 c.p.c.; pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta dal Comune di Cattolica con ricorso depositato il giorno 30/03/2010 e sulla domanda proposta dal terzo chiamato in causa Assicuratori Lloyd's of London tesa ad accertare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Rimini, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con OMISSIS: 1. Accoglie il ricorso proposto dal Comune di Cattolica, e per l'effetto, dichiara la nullità dell'accordo stragiudiziale sottoscritto in data 5/3/2007 e del verbale di conciliazione stipulato in data 15/05/2007. 2. Dichiarare la competenza funzionale del Tribunale di Rimini a conoscere delle domande formulate dal Comune di Cattolica nei confronti di Assicuratori Lloyd's of London. 3. Rinvia la causa per l'ulteriore corso all'udienza del giorno 28/10/2011, ore 13,00. Spese al definitivo.”;*

VISTO l'atto notificato al Comune di Cattolica presso il domicilio eletto in data 08.11.2011, con cui il sig. OMISSIS ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Appello di Bologna *“PER LA TOTALE RIFORMA della sentenza parziale del Tribunale di Rimini, Giudice Monocratico del Lavoro R.G.C. 1319/2011 Sent. n. 233/2011 del 31 marzo 2011 notificata in data 8 giugno 2011, in merito a: dichiarazione di nullità di accordo stragiudiziale”;*

VISTE le conclusioni così testualmente rassegnate dall'appellante: *“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in totale riforma della appellata sentenza parziale del Tribunale di Rimini Giudice del Lavoro, R.G.C. 1319/2011 Sent. n. 233/2011 del 31 marzo 2011, ed in accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel primo grado di giudizio: 1. dichiarare la legittimità, efficacia ed immodificabilità della transazione sottoscritta tra il Comune di Cattolica e il Rag. OMISSIS in data 15 maggio 2007 e stipulate innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini – Commissione di Conciliazione delle controversie di lavoro concordata in virtù degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2011; Vinte le spese d'entrambi i gradi di giudizio.”;*

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 10 del 24.04.2012 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

RITENUTO necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio

d'appello al fine di opporsi alle pretese giudiziali del ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;

VISTA la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

VISTO l'art. 13 della Convenzione (Riparto di competenze tra gli avvocati appartenenti all'Ufficio unico di avvocatura);

RITENUTO opportuno, in considerazione della natura della controversia, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) di resistere in giudizio nella causa promossa davanti la Corte di Appello di Bologna con atto notificato in data 08.11.2011 al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Servizio in staff Organizzazione e gestione risorse umane.

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....